



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 03 AGOSTO 2023

OGGETTO: Diniego parziale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 10490 del 09/08/2022 presentata dal Sig. Melilli Angelo c.f. MLLNGL71B23F845K nato a Naro il 23.02.1971. -- FASCICOLO N. 61

L'anno duemilaventitrè, il giorno 03 del mese di agosto alle ore 8,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita in modalità a distanza tramite videoconferenza, in ossequio alle regole stabilite nella deliberazione n. 3 del 22/08/2022, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Teresa Burgio, Segretario comunale del Comune di Naro, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesse che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza prot. 10490 del 09/08/2022 presentata dal Sig. Melilli Angelo c.f. MLLNGL71B23F845K nato a Naro il 23.02.1971– per il presunto credito vantato, con la quale ha chiesto alla CSL l'ammissione alla massa passiva per complessivi Euro 2.211,76 giusto decreto ingiuntivo n. 162/2021 emesso in data 22/07/2021 ;

- la propria nota prot. n. 12168 del 12.09.2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che in data 31.05.2023 il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto l'attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito, riportando la seguente motivazione: *ammissibilità parziale alla massa passiva del presunto credito vantato,*

per l'importo euro 225,00 per prestazioni riferite alle spese di precetto del 03.06.2022 notificato il 06.06.2022,. intervenute successivamente alla dichiarazione di dissesto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 02.02 2022;

CONSIDERATO:

-che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata alla istanza su menzionata, nonché dalle attestazioni rese, rispettivamente dal responsabile competente e dal responsabile finanziario, è stato accertato che è stato accertato che non può provvedersi alla ammissione parziale alla massa passiva per complessivi Euro 225,00 in quanto la richiesta fa riferimento all' atto di precetto del 03.06.2022 notificato in data 06.06.2022 esecutiva ai sensi di legge, *intervenute successivamente alla dichiarazione di dissesto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 02.02 2022 e per l'effetto non spettanti, stante che ai sensi e per gli effetti dell'art. 248 comma 2 del dlgs 267/2000: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.”*

- che la CSL, con nota prot. n. 9389 del 27.06.2023, ha dato comunicazione, al Sig. Melilli Angelo, di preavviso di diniego parziale (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241);

- che il creditore istante non ha presentato, nei termini previsti, alcuna osservazione;

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento totale dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata;

- RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

Vista:

- la propria deliberazione n. 3 del 22.08.2022 avente ad oggetto “Regolamentazione sedute in modalità a distanza per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione”;

Dato atto altresì che:

- il Segretario verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo meet di google;
- il Segretario verbalizzante ha accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame presenta i requisiti di ammissibilità parziale alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere parzialmente alla massa passiva l’istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
61	SIG. . Melilli Angelo c.f. MLLNGL71B23F845K nato a Naro il 23.02.1971	prot. gen. n. dell’istanza N. 10490 del 09/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 2.211,76	€ 225,00

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell’elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell’Interno per la successiva approvazione ai sensi dell’art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

4- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali di competenza: Al Sindaco del Comune di Naro; Al Responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile di P.O. competente per la materia; Al Collegio dei revisori dei conti.

5- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal segretario comunale.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana

Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Teresa Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Teresa Burgio)

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig. Destro Giovanni)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 03.08.2023

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Teresa Burgio)